

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1968

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GULLO

Istituzione della figura dell'interprete per sordi

*Presentata il 20 gennaio 2014*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La partecipazione delle persone sorde agli atti del procedimento civile e penale ovvero alla redazione di atti notarili richiede un'attenzione che consideri attentamente la diversità dei singoli individui che presentano tali *handicap* sensoriali.

L'attuale normativa non prevede l'istituzione di un apposito elenco tenuto presso i tribunali e in astratto consente a chiunque di svolgere tale funzione. Però la peculiarità dei procedimenti civili, penali e degli atti notarili richiederebbe la presenza di un soggetto che, oltre a comprendere e riuscire a esternare la volontà, il pensiero o le dichiarazioni, sia in grado di avere la corretta conoscenza degli istituti e delle terminologie giuridico-tecnici richiesti dal caso per poterle spiegare adeguatamente al sordo.

L'idea di istituire la figura dell'interprete per sordi non è frutto della volontà

di limitare l'azione di soggetti sordi bensì di dare un'assistenza migliore in situazioni giuridico-tecniche complesse.

Le disposizioni in vigore, sebbene in astratto corrette, sono frutto di una scarsa conoscenza della variegata complessità degli individui affetti da sordità.

Difatti, gli attuali strumenti in molti casi si rivelano insufficienti e finiscono per fuorviare dalla verità o dalla corretta manifestazione di volontà del soggetto, poiché si limitano a paragonare le persone sorde che sanno leggere e scrivere a tutti i soggetti che dopo aver correttamente appreso la lingua parlata subiscono una minorazione sensoriale.

Questi ultimi soggetti, come indicato dalla legge 26 maggio 1970, n. 381, non rientrano nell'ambito dei sordi, che sono esclusivamente i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia

impedito il normale apprendimento della lingua parlata.

Quest'ultima condizione determina comunque una serie di difficoltà in ogni soggetto sordo, indipendentemente dalle modalità che questi utilizza per relazionarsi al mondo esterno.

Inoltre, esistono diverse modalità di comunicazione nell'universo delle persone sorde e la stessa lingua italiana dei segni presenta varianti regionali che possono essere paragonate ai diversi dialetti della lingua italiana; allo stesso modo non tutte le persone sorde sono in grado di leggere le labbra. Peraltro, bisogna anche considerare che in Italia sono presenti comunità straniere di sordi e che ciascuna di esse ha una propria lingua che richiede specifiche conoscenze.

Inoltre le diverse lingue dei segni hanno una costruzione grammaticale differente rispetto alla lingua italiana. Ciò è spesso frutto di fraintendimenti o errori sia nella lettura sia nella comprensione di un testo scritto.

Errori e fraintendimenti che non sono ammissibili nella ricerca della verità processuale né nella manifestazione della volontà dei soggetti.

Servirebbe, quindi, una normativa più adeguata, che consenta una maggiore certezza circa quanto oggetto di comunicazione da parte del sordo.

Da ciò deriva la necessità di istituire la figura dell'interprete per sordi, da utilizzare nei casi in cui la legge prescrive che il pubblico ufficiale, il giudice o la parte debba farsi assistere da un soggetto che sia in grado di interpretare la sua volontà e di esternarla a un soggetto terzo deputato alla sua ricezione.

In particolare si ritiene utile ai fini degli obiettivi predisposti dal seguente progetto di legge istituire un apposito albo presso ciascun tribunale. Per l'ammissione all'albo si ritiene debbano essere coinvolte le presidenze nazionale, regionale o pro-

vinciale dell'Ente nazionale sordi (ENS) attraverso un'apposita dichiarazione circa l'idoneità del soggetto a fungere da interprete e circa le sue specifiche competenze tecnico-giuridiche, nonché circa l'indicazione della conoscenza delle diverse modalità di comunicazione e dei diversi linguaggi. Pertanto, la certificazione dei presidenti nazionale, regionale o provinciale dell'ENS diviene condizione necessaria per essere inseriti nell'albo. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni due anni, previa ulteriore certificazione dei presidenti nazionale, regionale o provinciale dell'ENS che attestino l'avvenuto aggiornamento professionale dell'interprete. Sarà quindi obbligo dei presidenti provinciali prevedere corsi di aggiornamento specifici per tali figure.

Tutto ciò darà maggiore certezza alle dichiarazioni provenienti dal soggetto ovvero alle sue manifestazioni di volontà.

Infatti, gli interpreti per sordi, per il loro rapporto di interlocuzione continua con le persone sorde, sono maggiormente in grado di trasporre il messaggio e le risoluzioni. Inoltre, la specifica conoscenza delle materie tecnico-giuridiche offrirà maggiore certezza della comprensione di quanto in oggetto. Questo perché l'attività dell'interprete si deve basare non solo sulla mera traduzione, ma soprattutto sulla spiegazione di quanto detto o chiesto al soggetto e sull'accertamento che l'individuo abbia compreso le domande e i quesiti posti nonché il contenuto degli atti di cui è parte.

Nel merito, il testo si compone di due articoli che prevedono l'istituzione e la definizione della figura di interprete per sordi, e la costituzione di un apposito albo tenuto presso ciascun tribunale, con definizione delle specifiche competenze dell'interprete, delle modalità di iscrizione all'albo e delle condizioni per il mantenimento dell'iscrizione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. È istituita la figura dell'interprete per sordi.

2. Sono interpreti per sordi i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 2 che prestano la propria attività al fine di trasporre le dichiarazioni e le manifestazioni di volontà di persone sorde, nei casi previsti dalla legge.

## ART. 2.

1. È istituito presso ogni tribunale e ogni corte d'appello un apposito albo in cui sono iscritti gli interpreti per sordi.

2. Nell'albo sono indicate le generalità dell'interprete, le sue specifiche competenze relative alle diverse modalità di comunicazione delle persone sorde ed eventualmente alle lingue dei segni utilizzate in nazioni differenti dall'Italia nonché le sue specifiche conoscenze di carattere tecnico-giuridico.

3. Ai fini dell'iscrizione all'albo è necessaria una dichiarazione di idoneità allo svolgimento delle funzioni di interprete per sordi, rilasciata dal presidente nazionale, dal presidente regionale o dal presidente provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS), contenente l'indicazione delle specifiche competenze e conoscenze di cui al comma 2 possedute dall'interprete.

4. Il mantenimento dell'iscrizione nell'albo è subordinato alla presentazione ogni due anni, di una dichiarazione relativa alla partecipazione dell'interessato ad appositi programmi di aggiornamento professionale biennale rilasciata dal medesimo soggetto che ha rilasciato la dichiarazione di cui al comma 3.

5. Per quanto disposto dal presente articolo, ai fini della formazione e della tenuta dell'albo si applicano le disposi-

zioni degli articoli 13 e seguenti delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

€ 1,00



\*17PDL0019190\*